

Fondo 295/73 - Circolare n. 1/2023

Contributo export su credito acquirente

Quadro normativo di riferimento

Le seguenti fonti normative sono da considerarsi parte integrante della presente Circolare

- *Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 143, Capo II e successive modificazioni*
- *Deliberazioni del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE):*
 - *n. 160 del 6.8.1999 e successive modificazioni (Delibera CIPE 28 marzo 2002, n. 28)*
 - *n. 161 del 6.8.1999 e successive modificazioni (Delibera CIPE 28 marzo 2002, n. 28; Delibera CIPE del 21 dicembre 2004 in G.U. n. 97 del 2005; Delibera CIPE del 20 luglio 2007, n. 60 e relativo allegato in G.U. 242 del 2007)*
- *Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero n. 199 del 21.4.2000 e successive modificazioni e integrazioni*
- *Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del commercio internazionale n. 27 dell'8.1.2007*
- *Arrangement on Officially Supported Export Credits ("Consensus") e relativi accordi settoriali*
- *Decreto Legislativo 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni (Codice antimafia)*
- *Circolare in materia di informazione antimafia*

Definizioni

Acquirente estero	Il soggetto estero che ha stipulato il contratto di fornitura e che assume l'obbligo di pagamento in favore dell'Esportatore di quanto ad esso dovuto ai sensi del contratto commerciale.
Approntamento della Fornitura	La fase - precedente alla materiale esportazione/spedizione/esecuzione della fornitura, del lavoro o del servizio, ai termini e secondo le condizioni del contratto commerciale - di produzione o di costruzione del bene oggetto della fornitura o fase di esecuzione di un servizio, con inizio dalla data di sostenimento dei primi costi, strumentali alla realizzazione del bene o servizio oggetto della fornitura, la cui durata non potrà essere inferiore a 6 mesi.
Banca/Banche ("Banca/he")	La/e banca/banche, nazionali o estere, ovvero gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività.
Commercial Interest Reference Rate (CIRR)	Il tasso d'interesse commerciale di riferimento, determinato per ciascuna valuta di denominazione del credito e applicabile nel relativo periodo convenzionale di validità (dal 15 di ogni mese al 14 del mese successivo). Il CIRR è un tasso fisso agevolato pubblicato mensilmente dall'OCSE (www.oecd.org) e può essere richiesto direttamente a SIMEST. Le modalità di determinazione del CIRR sono disciplinate dagli Annex 1 e 2.
Comitato Agevolazioni	L'organo competente ad amministrare il Fondo 295 ai sensi dell'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, 205 e successive modifiche e integrazioni.
Contributo export	Intervento agevolativo, concesso da SIMEST, nella forma di: <ul style="list-style-type: none"> - stabilizzazione del tasso d'interesse variabile del finanziamento a tasso fisso CIRR (c.d. "Stabilizzazione al CIRR"); - contributo in conto interesse sul margine richiesto dalle banche finanziatrici (c.d. "Contributo"), come definito nella sezione Livello massimo dei contributi in Tabella 1.
Debitore estero	Il soggetto estero che assume l'obbligo di pagamento in favore della Banca o del <i>pool</i> di Banche.

Esportatore	Società italiana e/o le sue società controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana che esporta beni e/o fornisce servizi ai sensi del contratto commerciale sottoscritto con l'Acquirente estero.
Fondo 295	Fondo pubblico (" <i>Fondo contributi agli interessi legge 295/73 – Gestione interventi di cui al D. Lgs. 143/98, Capo II</i> "), costituito ai sensi della Legge 28 maggio 1973, n. 295 e disciplinato, <i>inter alia</i> , dalle disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143, Capo II e del D.M. 21 aprile 2000 n. 199 e successive modificazioni e integrazioni.
Interest Make Up Agreement (IMUA)	Il contratto sottoscritto dalla Banca richiedente il Contributo export e articolato in Condizioni Generali e Condizioni Specifiche. La versione standard è disponibile all'indirizzo: https://www.simest.it/contributo-export/contributo-export-su-credito-acquirente .
Maggiorazioni	Interessi dovuti da SIMEST al Richiedente il Contributo export (i.e. Banca che sottoscrive l'IMUA e riceve il Contributo export) oppure dal Richiedente il Contributo export (i.e. Banca che sottoscrive l'IMUA e riceve il Contributo export) a SIMEST in caso di ritardo nel pagamento degli importi dovuti. La metodologia di calcolo delle maggiorazioni è riportata nel testo IMUA.
Punto di partenza del credito (Starting point of credit - "SPOC")	In linea con le modalità previste dal Consensus: <ul style="list-style-type: none"> ▪ data media o effettiva di spedizione/consegna del bene /servizio oggetto della fornitura o di utilizzo del finanziamento nel caso di beni utilizzabili separatamente; ▪ data dell'ultima spedizione/consegna nel caso di apparecchiature destinate a fabbriche/stabilimenti completi in cui il fornitore non ha alcune responsabilità per la messa in esercizio; ▪ data in cui è stata portata a termine la costruzione nel caso di contratti di costruzione in cui il fornitore non ha nessuna responsabilità della messa in esercizio; ▪ data del collaudo preliminare eseguito al termine dei montaggi o della costruzione nel caso di impianti in cui il fornitore è responsabile della messa in esercizio (impianto chiavi in mano); ▪ per contratti commerciali che non coprono un intero progetto ma solo una parte di esso, esecuzione della singola parte, oppure, qualora il contratto commerciale copra una parte essenziale dell'intero progetto, esecuzione del progetto nel suo complesso.
Richiedente Contributo export il	Il soggetto che compila il modulo di domanda: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la Banca che sottoscrive l'IMUA e riceve il Contributo export; ▪ l'Esportatore, solo in caso di stabilizzazione al CIRR.

Caratteristiche delle operazioni ammissibili al Contributo export

Operazioni ammissibili	Finanziamenti di contratti di esportazione di macchinari, impianti, studi, progettazioni e lavori, servizi o attività ad esse collegate di origine italiana, comunitaria ed extracomunitaria tra l'Esportatore e l'Acquirente/Debitore estero, stipulati tra una o più Banche e l'Acquirente/Debitore estero.
Caratteristiche dei finanziamenti ammissibili	Finanziamenti a tasso variabile, con le seguenti caratteristiche: Contenuto minimo italiano: ≥ 30% da mantenere per tutta la durata del periodo di esecuzione della commessa, calcolato come rapporto tra l'importo della fornitura italiana e la quota capitale complessiva del finanziamento oggetto di intervento agevolativo di SIMEST, al netto di premio SACE (se finanziato), eventuali interessi capitalizzati durante il periodo di costruzione (" <i>Interest During Construction</i> " - "IDC") e commissioni bancarie.
Durata minima e massima della dilazione di pagamento contrattuale	Minima: ≥ 24 mesi Massima: in linea con le modalità previste dal Consensus in relazione alla categoria del Paese, settore di riferimento dei beni esportati nonché ad eventuali accordi di settore.

Quota dilazionabile del contratto commerciale	Fino all'85% del valore dei beni e servizi italiani ed esteri ¹ , fermo restando il Contenuto minimo italiano, oltre (se richiesti): (i) spese locali, nella misura massima prevista dal Consensus; (ii) compensi di mediazione o agenzia nella misura massima del 5% del valore del contratto commerciale.
Importo del finanziamento ammissibile	La quota dilazionabile del contratto commerciale come sopra descritta, oltre premio SACE e IDC ² (se richiesti).
Modalità di rimborso del finanziamento	Nella misura massima prevista dal Consensus, con rate di norma semestrali, consecutive e uguali.

Modalità di determinazione del Contributo export

Livello massimo dei contributi	Il livello dei contributi rappresentato nella matrice in Tabella 1 è da intendersi come livello di contributo massimo, restando inteso che il contributo, di volta in volta, concedibile resta soggetto alla valutazione ed approvazione del Comitato Agevolazioni tenuto conto delle risorse disponibili a valere sul Fondo 295.
---------------------------------------	---

Tabella 1. Livello massimo dei contributi validi dall'1.7.2024 al 31.12.2024 (*)

Contenuto italiano	Durata media OCSE ³				
	%	≤ 3 anni	≤ 5 anni	≤ 7 anni	> 7 anni
≥ 30%		45 bppa	56 bppa	63 bppa	77 bppa
≥ 50%		46 bppa	60 bppa	68 bppa	77 bppa
≥ 70%		50 bppa	65 bppa	74 bppa	84 bppa

(*) *Aggiornamento, di norma, su base semestrale*

Add - on al Livello massimo dei contributi	Il livello dei contributi, come sopra definito, potrà essere maggiorato come di seguito: <ul style="list-style-type: none"> • +20bppa per finanziamenti con valuta diversa dall'euro (c.d. "Add – on Valuta"); • +10bppa per i finanziamenti relativi a:
---	--

¹ Ammissibili ad agevolazione ai sensi della normativa vigente (i.e. Decisione UE n. 82/854 del 10.12.1982, in base alla quale sono ammissibili le subforniture di origine UE purché la somma delle subforniture UE e extra UE sia compresa nei seguenti limiti: 40% per contratti di importo < euro 7,5 mln; euro 3 mln per contratti di importo compreso tra euro 7,5 e euro 10 mln; 30% per contratti di importo superiore ad euro 10 mln, fermo restando che il valore della fornitura extra UE deve essere incluso nella quota contanti). Nel caso di operazioni assistite da garanzia assicurativa SACE, ai sensi della Deliberazione CIPE del 21.12.2004:

- (i) le quote di fornitura UE ed extra UE eccedenti tali limiti, possono beneficiare del Contributo solo se ammesse a copertura nella garanzia assicurativa;
- (ii) sono ammissibili ad agevolazione i finanziamenti con una valuta diversa dal contratto commerciale. Se l'operazione non è assistita da garanzia assicurativa SACE l'ammissibilità ad agevolazione di finanziamenti in valuta del contratto commerciale è valutata caso per caso.

² L'ammissibilità degli IDC è limitata agli importi (i) maturati entro lo SPOC e (ii) calcolati al CIRR.

³ Calcolata come media aritmetica della somma del periodo di utilizzo (in anni) e del periodo di rimborso (in anni) più 0,25. A titolo esemplificativo un'operazione con 4 anni di periodo di utilizzo e 10 anni di periodo di rimborso avrà una durata media OCSE pari a 7,25 anni.

- a. commesse con aziende esportatrici italiane SMALL e MID⁴ e/o loro controparti estere dotate di certificazioni ISO⁵;
 - b. progetti classificati come “**green loan**” secondo gli standard LMA o altri *benchmark* di mercato equivalenti oppure progetti che rientrano nell’Accordo settoriale di cui all’*Annex I OCSE (Sector Understanding on Export Credits for Climate Change* (c.d. “*Add – on Sostenibilità*”);
- **+10bppa** per finanziamenti a supporto di commesse che abbiano i seguenti requisiti:
 - a. contenuto italiano **≥50%**;
 - b. qualora il contenuto italiano sia **≥50%** (dichiarato dall’Esportatore), almeno l’**80%** dovrà essere fornito da filiera italiana di subfornitori SMALL e MID (c.d. “*Add – on Filiera*”)⁶.

Contributi per CIRR inferiore al Livello massimo dei contributi

Nei casi in cui il CIRR è inferiore al Livello massimo dei contributi, il livello del Contributo della specifica operazione sarà definito come riportato nella tabella di seguito:

Tabella 2.

% CIRR inferiore a Contributo da Matrice	Fino a euro 100 mln ⁷ o operazioni con Esportatori SMALL e MID	Fino a euro 500 mln ⁶	Fino a euro 1 mld ⁶	Oltre euro 1 mld
≤ 30%	Come da matrice in Tabella 1.	Come da matrice in Tabella 1.	Contributo massimo decurtato nella misura pari al 50% della differenza tra il CIRR ed il Contributo come da matrice in Tabella 1.	valutazione caso per caso
> 30%	Come da matrice in Tabella 1.	Contributo massimo decurtato nella misura pari al 50% della differenza tra il CIRR ed il Contributo come da matrice in Tabella 1.	Contributo massimo decurtato nella misura pari al 50% della differenza tra il CIRR ed il Contributo come da matrice in Tabella 1.	valutazione caso per caso

Differimento del CIRR e/o opzione di valuta

Il differimento del CIRR e/o l’opzione di valuta, di norma, non sono previsti. Tuttavia, su richiesta motivata del Debitore estero, è possibile valutare la concessione:

⁴ Size Esportatore (Dati risultanti da ultimo bilancio annuale individuale):
 o SMALL aziende esportatrici con numero di dipendenti < 250 o fatturato annuo da bilancio individuale ≤ 50 €/mln o totale attivo ≤ 43 €/mln;
 o MID aziende esportatrici con fatturato anno da bilancio individuale compreso tra 50 €/mln e 500 €/mln.
⁵ ISO 14001 (Sistemi di Gestione Ambientale), ISO 50001 (Sistemi di Gestione dell’Energia), ISO 45000 (Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro), ISO 30415 (*Diversity and Inclusion*), UNI PdR 125:2022 (*Gender Equality*).
⁶ Ad esempio, in una commessa del valore di euro 100 mln ca., con un contenuto italiano dell’80% (i.e. ca. euro 80 mln ca., di cui euro 64 mln ca. provenienti da subfornitori italiani SMALL e MID), l’*Add-on* di 10 bppa potrà essere concesso poiché sono soddisfatti al contempo i requisiti richiesti: a. un contenuto italiano **≥50%** e b. fornitura da parte della filiera produttiva italiana di SMALL e MID (documentata), pari ad almeno l’80% del suddetto 50% di contenuto italiano abilitante.
⁷ Importo del finanziamento (ctv. in euro) ammesso ad intervento agevolativo.

- (i) del differimento dell'applicazione del CIRR e/o
- (ii) dell'opzione della scelta della valuta

a condizione che lo stesso si impegni ai sensi del contratto di finanziamento, a:

1. applicare il CIRR a partire da una data certa, predeterminata contrattualmente, che non vada oltre la prima data tra: (a) il termine di utilizzo del finanziamento e (b) lo SPOC;
2. retrocedere a SIMEST la *Fee* fissa e gli eventuali costi di cancellazione volontaria parziale o totale e il differenziale *mark to market* come di seguito dettagliato

Tabella 3.

Opzionalità	Descrizione	Finanz.to procede a CIRR		Finanz.to non procede a CIRR
		Fee Fissa	Altri Costi	Costi
Solo differimento CIRR	Differimento del CIRR ad una data contrattuale certa, che non vada oltre la prima tra (a) il termine di utilizzo e (b) lo SPOC.	10 bppa⁸ Tale <i>Fee</i> fissa non è prevista in caso di assenza di erogazioni durante il periodo di utilizzo ovvero in presenza di un'unica erogazione alla consegna del bene.	nessuno	Costi di cancellazione volontaria parziale o totale al netto della <i>Fee</i> fissa pagata.
Solo opzione valuta	Selezione della valuta del finanziamento ad una data contrattuale certa, che non vada oltre la prima tra (a) il termine di utilizzo e (b) lo SPOC.	10 bppa⁹	Importo corrispondente al differenziale <i>mark to market</i> (se positivo per il Fondo 295) del finanziamento nelle diverse valute ¹⁰ .	Costi di cancellazione volontaria parziale o totale, calcolati sulla valuta che genera il maggior costo per il Fondo 295, al netto della <i>Fee</i> fissa pagata.
Differimento CIRR + opzione valuta	Differimento del tasso CIRR e opzione di scelta della valuta ad una data contrattuale certa, che non vada oltre la prima tra (a) il termine di utilizzo e (b) lo SPOC.	20 bppa In caso di assenza di erogazioni durante il periodo di utilizzo ovvero in presenza di un'unica erogazione alla consegna del bene, è dovuto il solo pagamento della <i>Fee</i> fissa di 10bppa relativa all'opzione valuta.	Importo corrispondente al differenziale <i>mark to market</i> (se positivo per il Fondo 295) del finanziamento nelle diverse valute ⁹ .	Costi di cancellazione volontaria parziale o totale, calcolati sulla valuta che genera il maggior costo per il Fondo 295, al netto della <i>Fee</i> fissa pagata.

⁸ *Fee* fissa calcolata sull'importo nozionale del finanziamento non erogato sulla base delle periodicità definite contrattualmente, come concordato ai sensi del contratto di finanziamento, con decorrenza dalla firma e fino alla data di effettiva applicazione del CIRR.

⁹ *Fee* fissa calcolata sull'importo nozionale del finanziamento non erogato sulla base delle periodicità definite contrattualmente, come concordato ai sensi del contratto di finanziamento, con decorrenza dalla firma e fino alla data di effettiva di scelta della valuta.

¹⁰ Al fine di poter procedere con lo scambio dei flussi sulla base della valuta prescelta, la controparte estera dovrà preventivamente retrocedere a SIMEST un importo corrispondente alla differenza netta (se positiva per il Fondo 295) tra i costi *mark to market* del nozionale complessivo del finanziamento nelle differenti valute, al netto della *Fee* fissa già pagata.

Calcolo del Contributo export

Il Contributo export è calcolato come differenza tra:

- l'ammontare degli interessi calcolati al tasso di riferimento del finanziamento (i.e. Euribor o SOFR), maggiorato del Contributo riconosciuto da SIMEST e
- l'ammontare degli interessi a tasso CIRR a valere sul piano di erogazione e rimborso del finanziamento.

Se tale differenza è positiva, SIMEST dovrà versare alla Banca Richiedente tale eccedenza.

Se tale differenza è negativa, la Banca Richiedente dovrà versare a SIMEST tale eccedenza

Richiesta e concessione del Contributo export

Come fare richiesta

Al fine di consentire un'adeguata valutazione dell'intervento agevolativo e di considerare anche le eventuali implicazioni in materia di risorse finanziarie disponibili, SIMEST dovrà essere informata in merito a potenziali operazioni oggetto di intervento agevolativo preferibilmente nella fase preliminare delle negoziazioni commerciali.

La richiesta di Contributo export è effettuata dal Richiedente (sia prima che successivamente alla firma del contratto di esportazione) tramite la compilazione del modulo di domanda disponibile all'indirizzo <https://www.simest.it/contributo-export/contributo-export-su-credito-acquirente> che consente, la richiesta alternativamente, di:

(i) delibera del Contributo export (con impegno di risorse del Fondo 295) e successiva stipula dell'IMUA¹¹

Il Richiedente (solo Banca) chiede l'approvazione, con impegno di risorse del Fondo 295, della Stabilizzazione al CIRR dell'operazione come definito negli Annex 1 e 2 "Modalità di fissazione del tasso CIRR" e del Contributo come dettagliato nelle sezioni da Livello massimo dei contributi e seguenti, nonché di tutti i termini e le condizioni definitive della specifica operazione, di norma successivamente o in concomitanza della sottoscrizione della documentazione finanziaria e/o commerciale.

(ii) delibera della Stabilizzazione al CIRR (senza impegno di risorse del Fondo 295)

Il Richiedente (Banca o Esportatore) chiede l'approvazione, senza impegno di risorse del Fondo 295, della Stabilizzazione al CIRR dell'operazione come definito negli Annex 1 e 2 "Modalità di fissazione del CIRR", nonché l'approvazione dei termini e delle condizioni definite sulla specifica operazione.

(iii) delibera del Contributo export (senza impegno di risorse del Fondo 295)

Il Richiedente (solo Banca) chiede l'approvazione, senza impegno di risorse del Fondo 295, della Stabilizzazione al CIRR dell'operazione come definito negli Annex 1 e 2 "Modalità di fissazione del CIRR" e del Contributo come dettagliato nelle sezioni da Livello massimo dei contributi e seguenti, nonché l'approvazione dei termini e delle condizioni definite sulla specifica operazione, prima della sottoscrizione della documentazione finanziaria e/o commerciale.

La richiesta debitamente compilata può essere inviata a SIMEST via PEC, corriere, fax oppure raccomandata con ricevuta di ritorno.

A ciascuna richiesta, SIMEST assegna un numero di posizione progressivo sulla base della data di ricezione che comunicherà al Richiedente.

Il Richiedente dovrà fornire eventuali chiarimenti e/o documentazione integrativa entro trenta giorni lavorativi dalla data di richiesta da parte di SIMEST.

Trascorso tale termine, in caso di mancato riscontro, la richiesta di Contributo export è da intendersi archiviata e priva di effetti.

Processo di istruttoria

Al fine di poter condurre il processo di istruttoria relativo alle operazioni è necessaria la ricezione da parte di SIMEST della seguente documentazione:

- modulo di domanda debitamente compilato (incluso allegati);
- contratto commerciale (ed eventuali atti aggiuntivi);

¹¹ Tale tipologia di delibera rappresenta la modalità ordinaria di delibera del Comitato Agevolazioni rispetto alle tipologie (ii) e (iii). Queste ultime sono valutate dal Comitato Agevolazioni caso per caso tenendo conto delle implicazioni in materia di risorse finanziarie.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>term sheet</i> di riepilogo delle condizioni finanziarie; ▪ contratto di finanziamento e documentazione accessoria (i.e. eventuali garanzie collaterali); ▪ garanzia/polizza assicurativa (ove rilasciata); ▪ per finanziamenti estesi alla fase di Approntamento della fornitura, dichiarazione attestante: <ul style="list-style-type: none"> - la data di sostenimento dei primi costi; - la data di entrata in vigore del contratto commerciale; - la data prevista di completamento della fornitura (spedizione/consegna); ▪ dichiarazioni, se richieste, per l'inserimento nel sistema informatico relativo alla Banca Dati Nazionale Unica dei dati per l'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla Circolare vigente in materia antimafia; ▪ piano di erogazione e rimborso del finanziamento; ▪ qualsiasi altra informazione/documentazione richiesta da SIMEST, e nella disponibilità del Richiedente, al fine di poter completare il processo di istruttoria. <p>Dal completo ricevimento della documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria, ivi compresi eventuali chiarimenti e/o documentazione integrativa, la richiesta di delibera del Contributo export è sottoposta al primo Comitato Agevolazioni utile, entro 3 mesi dalla ricezione della suddetta documentazione, nel rispetto dell'ordine cronologico di completamento della documentazione.</p>
<p>Delibera del Comitato Agevolazioni</p>	<p>La delibera del Contributo export è adottata dal Comitato Agevolazioni e, in caso di esito positivo, comunicata da SIMEST al Richiedente e per copia conoscenza all'Esportatore, tramite apposita comunicazione (c.d. "Comunicazione di esito"), via PEC, fax, corriere o raccomandata con ricevuta di ritorno.</p>
<p>Condizioni di efficacia della delibera del Comitato Agevolazioni</p>	<p>Condizioni standard¹² di efficacia della delibera del Contributo export (senza impegno di risorse del Fondo 295):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ validità delibera di 6 mesi; ▪ validità CIRR: come definito negli <i>Annex 1 e 2</i> "Modalità di fissazione del CIRR". <p>Condizioni standard¹² di efficacia della delibera Contributo export (con impegno di risorse del Fondo 295):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sottoscrizione della documentazione finanziaria in forma soddisfacente per SIMEST, qualora non ancora stipulata alla data di delibera; ▪ prima erogazione a valere sul finanziamento e sottoscrizione per accettazione dell'<u>IMUA</u> entro 6 mesi dalla delibera; ▪ ricezione della <u>lettera di manleva, secondo il testo standard fornito da SIMEST</u>, debitamente sottoscritta dall'Esportatore entro 6 mesi dalla delibera. <p>Rimane inteso che la delibera del Comitato Agevolazioni rimane sospensivamente condizionata alle disponibilità finanziarie del Fondo 295.</p>
<p>Condizioni per l'erogazione del Contributo export</p>	<p>L'erogazione del Contributo export è subordinata all'invio da parte del Richiedente della seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Richiesta di erogazione; ▪ Dichiarazione di esportazione.

¹² Oltre le condizioni che possono essere previste per la specifica operazione.

Erogazione del Contributo export	Il Contributo export è erogato da SIMEST alla Banca Richiedente o dalla Banca Richiedente a SIMEST (sulla base del Calcolo del Contributo export) a valere sulle rate interessi del finanziamento (erogazione e rimborso) entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di erogazione completa di tutte le informazioni richieste, in via posticipata sulla base della periodicità delle rate di rimborso del finanziamento.
Cessazione e revoca del Contributo export	Il Contributo export è oggetto di cessazione o revoca al verificarsi delle relative fattispecie previste in materia dall'IMUA.

Le precedenti Circolari sul medesimo argomento sono da considerarsi abrogate.

Allegati:

Annex 1 - MODALITÀ DI FISSAZIONE DEL TASSO CIRR (tutti i settori regolati in ambito OCSE anche da Accordi Settoriali ad esclusione del settore navale e aeronautico)

Annex 2 - MODALITÀ DI FISSAZIONE DEL TASSO CIRR (Accordi settoriali navale e aeronautico regolati in ambito OCSE)

ANNEX 1

MODALITÀ DI FISSAZIONE DEL TASSO CIRR

(tutti i settori regolati in ambito OCSE anche da Accordi Settoriali

ad esclusione del settore navale e aeronautico)

**Modalità di
fissazione del
tasso CIRR**

Il CIRR applicabile al finanziamento può essere fissato:

- a) **PRIMA DELLA DATA DI FIRMA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO (“CF”)** per una durata massima (cd. “*Periodo di Holding*”) e con un costo di prenotazione (c.d. “*Holding cost*”) come di seguito definito e riportato in dettaglio nella tabella 1, rispettivamente:
- 1) **per un Periodo di *Holding* fino a 6 mesi** a decorrere dalla data di ricezione della richiesta del Contributo export maggiorato di un ***Holding cost* di 20bppa**, oppure
 - 2) **per un Periodo di *Holding* superiore a 6 mesi e fino ad un massimo di 12 mesi**, con un ***Holding cost*** di 20bppa per i primi 6 mesi, di 3bppa aggiuntivi per mese dal 7° all’ 8° mese, di 4bppa aggiuntivi per mese dal 9° al 10° e di 5bppa aggiuntivi per mese dall’11° al 12° mese.

Tabella 1. *Holding cost* del tasso CIRR

Mesi	<i>Holding cost</i> mensile (bppa)	<i>Holding cost</i> cumulato (bppa)
1-6	20 bppa	20 bppa
7	3 bppa	23 bppa
8	3 bppa	26 bppa
9	4 bppa	30 bppa
10	4 bppa	34 bppa
11	5 bppa	39 bppa
12	5 bppa	44 bppa

Se durante il Periodo di *Holding* come definito ai punti (1) e (2):

- **non è firmato né il contratto commerciale né il contratto di finanziamento**, al termine di tale periodo il CIRR fissato decade e sarà possibile presentare una nuova richiesta di fissazione del CIRR al tasso vigente alla data della nuova richiesta di fissazione con il nuovo Periodo di *Holding*.
 - **è firmato solo il contratto commerciale**, al termine di tale periodo il CIRR fissato decade e sarà possibile presentare una nuova richiesta di fissazione del CIRR con il nuovo Periodo di *Holding*, fermo restando che, in questo caso, il nuovo CIRR applicabile sulla base della nuova richiesta non potrà essere inferiore a quello precedentemente fissato.
- b) **ALLA DATA O SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI FIRMA DI FIRMA DEL CF senza pagamento di *Holding cost***

ANNEX 2

MODALITÀ DI FISSAZIONE DEL TASSO CIRR

(Accordi settoriali navale e aeronautico regolati in ambito OCSE)

Modalità di fissazione del CIRR	Tempistiche richiesta	CIRR	Validità CIRR
	Prima della firma del CC	<p>Opzione 1 - c.d. "Pre CIRR"</p> <p>CIRR vigente alla data di arrivo della richiesta + 0,20% p.a.</p> <p>Opzione 2 - c.d. "CIRR CC"</p> <p>CIRR che sarà vigente alla data di firma del CC</p>	<p>4 mesi dalla data di richiesta, termine entro il quale dev'essere firmato il CC.</p> <p>Condizioni di validità:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se entro tale termine il CC non è firmato, sia il Pre CIRR che il CIRR CC decadono e sarà possibile presentare una nuova richiesta alle nuove condizioni di tasso. Se entro tale termine il CC è firmato, il CF dovrà essere firmato nei successivi 6 mesi. Se entro tale termine il CF non è firmato, il CIRR applicabile sarà il maggiore tra quello inizialmente determinato (Pre CIRR o CIRR CC) e il CIRR CF (vigente alla data di firma del contratto di finanziamento).
	Dopo la firma del CC	<p>Opzione 1. - c.d. "CIRR post CC"</p> <p>CIRR vigente alla data di arrivo della richiesta</p> <p>Opzione 2. - c.d. "CIRR CF"</p> <p>CIRR vigente alla data di firma del CF</p>	<p>6 mesi dalla data di richiesta, termine entro il quale dev'essere firmato il CF.</p> <p>Condizioni di validità:</p> <p>Se entro tale termine il CF non è firmato, il CIRR applicabile sarà il maggiore tra il CIRR post CC e il CIRR CF (vigente alla data di firma del contratto di finanziamento)</p> <p>n.a.</p>

Il CIRR, determinato secondo le modalità sopra definite, si applica a decorrere dalla firma del contratto di finanziamento e non è rinnovabile alla relativa scadenza.